



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL D. Lgs. 231/2001

STORICO DELLE MODIFICHE
Giugno 2023 Prima stesura

APPROVAZIONE
Settembre 2023 _ Determina Amministratore Unico del 27.09.2023

PARTE GENERALE

INDICE

1. PREMESSE

- 1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI
- 1.2. LE LINEE GUIDA

2. LAGHI SERVICE S.R.L.

- 2.1. L'ATTIVITA' DI LAGHI SERVICE S.R.L.
- 2.2. L'ORGANIZZAZIONE
- 2.3. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI LAGHI SERVICE S.R.L.

- 3.1. LA STRUTTURA DEL MODELLO
- 3.2. I PRINCIPI DI CONTROLLO

4. CORPORATE GOVERNANCE

- 4.1. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO:
IL RUOLO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
- 4.2. ALTRI SOGGETTI SOCIETARI DEPUTATI AL CONTROLLO

5. ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO: AMBITO DI INDAGINE E RISULTATI DELLA MAPPATURA

6. PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

7. L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- 7.1. L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE AI DIPENDENTI
- 7.2. L'INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI

8. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 10.1 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. PREMESSE

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 – PRINCIPI GENERALI

Introduzione

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n°231 (d'ora in avanti "il D.Lgs. 231/01" o "il Decreto") ha introdotto nel nostro ordinamento, in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il "reato", la responsabilità "penale" dell'Ente di "appartenenza" che ne ha tratto **interesse** e/o **vantaggio**.

Il D.Lgs. 231/01, recante disposizioni sulla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 11 della Legge n° 300 del 29 settembre 2000.

In conformità agli obblighi internazionali e comunitari, il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di **responsabilità diretta** degli enti collettivi, collegata alla commissione di specifici reati; responsabilità definita "amministrativa", ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di **responsabilità penale**.

Il D.Lgs. 231/01, a seguito di diverse disposizioni normative succedutesi nel tempo, ha subito numerose integrazioni e ciò sia attraverso l'introduzione di nuovi reati presupposto e sia attraverso modifiche pertinenti lo stesso Decreto.

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" che, con l'intento di riformare la materia del **whistleblowing** nel settore pubblico e in quello privato, ha previsto l'integrazione dell'art. 6 del Decreto stesso al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

In particolare, ai sensi del novellato articolo 6 del Decreto 231, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231 devono essere integrati al fine di prevedere, *inter alia*, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione

Il nucleo della novella legislativa è rappresentato dall'obbligo – previsto dall'art. 6, comma 2-bis. lett. a e b, del Decreto 231 – di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "*presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*".

E' quindi necessario dotarsi di un flusso informativo riservato tale da consentire ai soggetti operanti nella società di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto come fatti o tentativi costituenti uno o più reati presupposto o più semplicemente violazioni nell'adempimento delle condotte prescritte nel modello di organizzazione e Codice Etico.

Le singole segnalazioni, formulabili con strumenti telematici debbono pervenire con modalità separate per preservare la conoscibilità del soggetto esponente i fatti rilevanti nonché, come già detto, la tutela dello stesso da atti discriminatori da parte del datore di lavoro.

E' inoltre previsto che la procedura finalizzata alla tutela dell'integrità dell'ente contenga una normativa di protezione dei soggetti segnalanti nonché l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari per i soggetti che espongano dolosamente o con colpa grave fatti poi risultanti infondati.

*

In base al disposto del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato commesse da apicali o dipendenti nell'esclusivo vantaggio dell'ente che di seguito sono riassunte a titolo non esaustivo e per la quali si invita alla lettura integrale dell'Allegato A:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato..... nelle pubbliche forniture	Art. 24 D.Lgs.n.231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione...d'ufficio	Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Reati societari	Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti contro la personalità individuale etc.	Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 25-octies.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01

Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/01
Contrabbando (diritti di confine)	Art.25-sexiesdecies D.Lgs. n.231/01
Delitti tentati	Art. 26 D.Lgs.n.231/01
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

I reati presupposto ritenuti rilevanti per l'attività svolta dalla società, di seguito riassunti, attengono in particolare:

- a) **alla materia societaria** (Decreto art. 25 ter, comma 1 bis, lettera s, che richiama, tra l'altro l'art. 2621 c.c. - false comunicazioni sociali- art. 2635 c.c. – corruzione privata- art. 2635 bis -istigazione alla corruzione privata). Per i reati societari è stato sostituito l'articolo 2621 c.c. del codice civile con un nuovo testo che punisce le false comunicazioni sociali nonché inseriti i nuovi articoli 2621 bis (fatti di lieve entità in materia di bilancio) e 2621 ter (non punibilità per particolari tenuità dei fatti esposti in materia di bilancio. È stato inoltre totalmente modificato il precedente articolo 2622, reato oggi rubricato come delitto di 'false comunicazioni sociali delle società quotate' (e delle società ad esse equiparate tra le quali quelle emittenti strumenti finanziari, le loro controllanti ed in genere tutte le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono). Le pene previste dall'art. 2622 sono particolarmente inasprite e prevedono la reclusione da tre ad otto anni. L'articolo 25 ter, comma 1, del Decreto, prevede l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie originarie.
- b) **alla materia ambientale** (Decreto art. 25 undecies per richiamo delle norme di cui al titolo VI bis del Codice Penale "Dei delitti contro l'ambiente" inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015 - da 452 bis a 452 terdecies).
- c) **alle disposizioni antiriciclaggio** (Decreto articolo 25 octies) inserimento di nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648 ter -1 c.p.) che con Legge n. 186 del 15/12/2014 è stato introdotto nel codice penale in vigore dal 01/01/2015 con ulteriore modifica delle sanzioni amministrative a carico degli enti, con previsione di confisca dei beni ed inasprimento delle sanzioni amministrative per tutti i quattro i reati della categoria. In particolare il D. Lgs 195/2021 ha apportato sostanziali modifiche al codice penale relativamente ai reati previsti nell'art. 25-octies.
- d) **alle disposizioni in materia di divieto di assunzione di cittadini extracomunitari irregolari in qualità di dipendenti** (Decreto art. 25 quinquies - Art 603 bis). Con l'articolo 6 della legge 29/10/2016 n. 199, in vigore dal 4/11/2016, regolante la responsabilità amministrativa delle imprese, è stato modificato il reato presupposto articolo 603 bis del codice penale. Il nuovo reato prevede la punizione della intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nei casi in cui si assumano manodopera in condizioni di

sfruttamento, di utilizzazione di personale sottoposto a condizioni di sfruttamento o in entrambi i casi approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori coinvolti.

e) **alle disposizioni inerenti il divieto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** introdotte dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) il quale ha introdotto nel Decreto L' art. 25 terdecies "*Razzismo e xenofobia*", con riferimento all'art. 604 bis c.p. -inserito nel codice penale in virtù del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, attuativo della cd. riserva di codice che ricalca testualmente l'art. 3 della l. 13 ottobre 1975, n. 654 (che il d.lgs. 21/2018 ha abrogato) e si colloca nella neo introdotta sezione I-bis intitolata ai delitti contro l'uguaglianza;

f) **alle disposizioni inerenti ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** ex art. 24 D. Lgs. 231/01. Con l'entrata in vigore della la Legge n. 3 del 09.01.2019, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", (detta anche "Anticorruzione" – G.U. n. 13 del 16.01.2019), sono state introdotte una serie di importanti modifiche normative in tema di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, al fine di uniformare la disciplina interna alle indicazioni in materia provenienti dalle istituzioni sovranazionali.

In particolare il provvedimento, c.d. "Spazzacorrotti", così come ribattezzato alquanto enfaticamente da alcuni suoi promotori, è intervenuto, oltre che sul codice penale e sul codice di procedura penale, su alcune disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").

Il **D.lgs 75/2020** interviene altresì sull'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che ora comprende i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Rispetto a tali fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta, in accoglimento delle osservazioni all'uopo formulate dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 2020, ai soli casi in cui «*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*».

g) **alle disposizioni inerenti i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

h) **alla commissione dei reati tributari** ex art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 e conseguente aggiornamento del MOG (Modello di organizzazione e gestione) con attuazione di una policy fiscale ai fini della prevenzione dei reati tributari 231 nei diversi processi aziendali Il 24 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge

di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, che ha introdotto tra i reati “231” le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In particolare è stato aggiunto al D.lgs. 231/2001, l’art. 25-*quinquiesdecies*, rubricato “reati tributari”.

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” ha inserito nell’**Art.25-quinquiesdecies** il comma 1-bis ” In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell’ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l’imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo non inferiore a **dieci milioni di euro**”.

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 ha inoltre inserito tra i reati presupposto:

- la dichiarazione infedele;
- l’omessa dichiarazione;
- l’indebita compensazione;
- il delitto tentato.

L’applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolente su scala internazionale.

- i) da ultimo, con tale **D.lgs. 75/2020**, viene inserito l’**art. 25 sexiesdecies** dedicato ai **reati di contrabbando** disciplinati dal DPR 43/1973, a cui conseguono una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (fino a 400 quando i diritti di confine superano i 100.000 euro) e le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lett. c), d), e) del DLgs. 231/2001). Ciò in quanto si vuole apprestare una particolare tutela agli interessi finanziari dell’Ue connessi ai “diritti di confine”.
- j) in data **8 Novembre 2021** sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. n.184** e il **D.Lgs. n.195**. Il primo D.Lgs. n.184 tratta l’attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il secondo, D.Lgs. n.195 tratta l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. Entrambi i decreti legislativi hanno avuto una notevole ripercussione sul D.Lgs 231/01 ampliando i reati presupposto con l’inserimento dell’**Art.25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)** e apportando sostanziali modifiche al Codice Penale relativamente ai reati previsti nell’**Art.25-octies “Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio”** .

Dopo le recenti novità introdotte in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 dai D.Lgs. 184 e D.Lgs. 195 dell'8 Novembre 2021, nella Gazzetta Ufficiale del **17 Gennaio 2022** è stata promulgata - con entrata in vigore dal 1 Febbraio 2022 - la **Legge n. 238** del 23 dicembre 2021 "Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020". La nuova Legge con gli Artt. 19, 20 e 26 ha modificato rispettivamente gli articoli del Codice Penale contemplati **all'Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), dall' Art 25- quinquies (Delitti contro la personalità individuale) e dall'Art. 25-sexies (Reati di abuso di mercato) del D.Lgs231/01;**

- k) la del **Legge 9 marzo 2022, n. 22** - "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", il cui art. 3 ha inserito nel d.lgs 231/01 **gli artt. 25 septiesdecies** ("*Delitti contro il patrimonio culturale*") e **25 duodevicies** ("*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*");
- l) **l'art. 25-quinquiesdecies** del decreto n. 231 del 2001 è stato, infatti, modificato al comma 1-bis dal **Decreto legislativo n. 156 del 4 ottobre 2022**, il quale ha rimodulato il concetto degli illeciti fiscali commessi a livello transfrontaliero, specificando che la responsabilità dell'ente si configura laddove tali reati "*siano stati commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o pari o superiore a dieci milioni di euro*";
- m) il **Decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19** ha dato attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alla Direttiva (UE) 2019/2121 ("Direttiva"), volta ad armonizzare il diritto dell'Unione in tema di operazioni di trasformazione, fusione e scissione a carattere transfrontaliero. Ai sensi dell'art. 56 d.lgs 19/23 le nuove disposizioni introdotte con il Decreto producono effetto, salvo che non sia diversamente disposto, a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali le società partecipanti non abbiano ancora provveduto, alla medesima data, a pubblicare il relativo progetto (art. 56 co. 1, Decreto). Al fine di evitare che le suddette operazioni possano essere realizzate con scopi abusivi o fraudolenti, il rispetto di tali disposizioni e delle formalità ivi previste è presidiato – in attuazione della facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla stessa Direttiva per "violazioni gravi" – anche da sanzioni di natura penale, introdotte nel Decreto in attuazione ai principi espressi dall'art. 3 lett. r) legge delega n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea).

Sul fronte sanzionatorio, l'art. 54 del d.lgs 19/23 introduce infatti nell'ordinamento penale il nuovo reato di "***false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare***", che punisce il comportamento di chiunque – nell'ambito degli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina normativa introdotta in attuazione delle disposizioni eurounitarie – "*formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti*" al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 29 per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio attestante la regolarità delle formalità seguite.

Nell'ottica di rafforzare il contrasto a fenomeni illeciti che possano verificarsi nell'ambito di tali operazioni, il successivo art. 55 prevede inoltre ad inserire il nuovo reato nell'elenco dei "Reati societari" richiamati dall'art. **25-ter, comma 1** del decreto legislativo n. 231 del 2001, dai quali può derivare una responsabilità "amministrativa" dell'ente nel cui interesse e vantaggio sia stato commesso l'illecito, prevedendo altresì – in caso di condanna – l'applicazione in capo quest'ultimo di una sanzione pecuniaria.

E' stata così introdotta la **lettera s-ter)** per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Nella parte speciale del modello organizzativo risulteranno commentati i riferimenti rilevanti per la descrizione dei comportamenti suggeriti per prevenire la commissione degli stessi.

I soggetti

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa il sorgere della responsabilità in capo all'ente devono essere legati alla società da un rapporto funzionale o di dipendenza.

In particolare **l'art. 5** del D.Lgs. 231/2001 individua:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria funzionale, cosiddetti "apicali"; i soggetti che esercitano **di fatto** la gestione ed il controllo dell'ente;
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e apicali.

Il legislatore ha dato rilievo anche alle situazioni "di fatto", cioè a quelle situazioni in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono immediatamente desumibili dal ruolo ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa o da documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc).

La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente

L'art. 6 del decreto dispone che, nel caso il reato sia stato commesso da **soggetti** in posizione **apicale**, la società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione (di seguito anche "modelli organizzativi" o "modelli") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Infatti, si ribadisce come, istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente

attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un **organo di controllo interno all’ente** con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.

Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono pertanto rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ✓ Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ✓ Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- ✓ Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L’art. 7 dispone che l’ente è responsabile se la commissione del reato da parte di un **soggetto sottoposto all’altrui direzione** è stata resa possibile **dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza**; obblighi che si riterranno (salvo prova contraria che dovrà fornire la Pubblica Accusa) assolti se l’ente ha adottato efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “modello organizzativo” o “modello” o “MOG”).

L’interesse o il vantaggio dell’ente.

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo all’ente è inoltre necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti individuati **“nell’interesse o a vantaggio della Società”**, mentre tale responsabilità è espressamente esclusa nel caso in cui il reato sia stato commesso dal responsabile del fatto o dell’evento **“nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”**.

La colpa nell’organizzazione

La responsabilità prevista in capo all’ente dal D.Lgs. 231/2001 discende da una **“colpa nell’organizzazione”** dell’ente.

L’adozione dei modelli *ante e post delictum*

L’efficacia “esimente” dei modelli organizzativi è subordinata alla loro antecedente adozione rispetto alla commissione del reato.

Se adottati dopo la commissione del fatto criminoso, i modelli organizzativi possono determinare una riduzione della sanzione ed evitare la comminazione di misure cautelari interdittive (si veda oltre).

Se adottati dopo la condanna congiuntamente al risarcimento del danno e alla restituzione dell'illecito profitto, essi possono determinare la conversione della sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria.

Modelli organizzativi e possibilità di difesa

La Corte di Cassazione ha ribadito (Sentenza n. 36083/2009) che l'assenza del modello organizzativo impedisce - di fatto e quantomeno per i reati commessi da soggetti apicali - qualsiasi difesa dell'ente a fronte di contestazioni di reato presupposto.

I reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231/2001

Viene allegato l'elenco aggiornato contenente le modificazioni relative agli articoli del decreto richiamanti i vari reati presupposto (**Allegato 'A'**).

L'elenco riporta il dettaglio del reato presupposto e, nella seconda colonna, le pene previste per le violazioni amministrative a carico di società e la norma del Codice Penale o di diritto penale speciale penalmente sanzionata.

Le sanzioni

Le sanzioni applicabili in caso di commissione di reato a vantaggio dell'Ente sono disciplinate dagli art. 9 e 10 del Decreto i quali testualmente recitano:

"Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;*
- b) le sanzioni interdittive;*
- c) la confisca;*
- d) la pubblicazione della sentenza.*

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.”

Le sanzioni applicabili, pertanto si distinguono in:

- quelle **pecuniarie**, che conseguono sempre al riconoscimento della responsabilità dell'ente e vengono applicate con il sistema delle quote, in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo esplicito di “assicurare l'efficacia della sanzione”;
- quelle **interdittive** (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), previste in relazione alla loro efficacia dissuasiva in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività dell'ente. Le stesse sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti (soprattutto la gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità di una loro reiterazione), possono essere comminate anche in **sede cautelare** per una durata massima di dodici mesi. Presupposto sostanziale dell'irrogazione delle sanzioni cautelari è la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reati, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul (dis)valore dell'illecito “amministrativo”, ovvero sulla “pericolosità” dell'ente stesso che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie.
- si precisa che la Legge n. 3/2019 ha modificato l'art. 13 del Decreto che di seguito si riporta testualmente:

“ Art. 13. Sanzioni interdittive In vigore dal 31 gennaio 2019

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.”

- la **pubblicazione della sentenza**, che può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva;

- la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, che viene **sempre** disposta con la sentenza di condanna.

Requisiti dei modelli

Perché i modelli siano efficaci - e possano essere giudicati **idonei allo scopo** - devono rispondere **concretamente** alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio nel cui ambito possono essere commessi i reati presenti nella mappatura dei rischi come reati presupposto;
- venire aggiornati in caso di introduzione di nuovi reati presupposto, preceduti da una rimappatura del rischio operativo;
- prevedere dei protocolli idonei ed efficaci ad attuare le decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare (e sanzionatorio per i soggetti non facenti parte del personale dell'ente) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate da parte dei soggetti interni all'ente (e di quelli esterni che operano per conto dello stesso).

Idoneità dei modelli

Ai fini della redazione ed adozione dei modelli, posto che non vi sono norme che ne determinano il contenuto minimo necessario, è indispensabile tenere presente un'importante pronuncia del Tribunale di Milano, Ufficio Giudice Indagini Preliminari Dott. Manzi del 17 novembre 2009.

In tale decisione è stata dichiarata l'**idoneità** del modello adottato dall'ente sottoposto a procedimento penale (trattasi della prima sentenza in tal senso in tutta Italia).

Tra i principi che questa prima interpretazione fissa, due appaiono di particolare rilievo:

- a) la valutazione circa l'**idoneità del Modello** deve essere fatta con un **giudizio ex ante**, escludendo quindi ipotesi di responsabilità oggettiva dell'ente derivante dalla pura e semplice commissione di un reato presupposto da parte di un soggetto apicale;
- b) viene utilizzato come criterio di riferimento, ai fini della "diligenza" dell'ente, la conformità del Modello a codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti (*c.d. linee guida*), comunicati al Ministero della Giustizia in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto.

In particolare, Laghi Service s.r.l. aderisce e richiama le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.n.231/01" revisionate da Confindustria a giugno 2021 (precedente versione anno 2014).

Data, quindi, per indiscussa l'importanza della preventiva adozione del modello organizzativo da parte della società, il **tema centrale attiene proprio all'idoneità di quest'ultimo a ridurre il rischio di commissione dei reati connessi alle attività** della società stessa.

A tale proposito, occorre tenere in debita considerazione i pronunciamenti relativi al c.d. “Caso Impregilo” che è stato definito, dopo ben 5 gradi di giudizio, con la decisione della *Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale -sentenza n. 23401/2022*.

Il Giudice, chiamato a esprimere il giudizio valutativo sul modello, collocandosi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso al fine di verificarne la prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato dall’ente un modello “virtuoso”, secondo, quindi, il meccanismo della c.d. prognosi postuma, dovrà spingersi sino alla verifica dell’attuazione del modello in termini di efficacia.

L’art. 6 del D.lgs 231/2001 ci dice infatti che l’ente non risponde se prova che...l’organo dirigente ha **adottato** ed **efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli idonei a prevenire il reato...basandosi su elementi concreti raccolti in istruttoria (es testimonianze o perizie...)

Quanto ai parametri sui quali calibrare il giudizio di adeguatezza del Modello, l’art 6 comma 4 stabilisce che il Modello potrà essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dagli enti rappresentativi di categoria, tra i quali le linee guida di Confindustria le quali pur fungendo certamente da **parametri di orientamento** per le imprese nella redazione del modello, **non possono sostituire il processo di auto-normazione dell’Ente.**

In altri termini, il percorso di progettazione e messa a punto del Modello è frutto di un processo in cui è la singola impresa ad individuare le specifiche cautele da porre in essere per ridurre il rischio di commissione dei reati sulla base delle specifiche caratteristiche dell’ente stesso.

Si precisa che sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, questa società ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliori la propria Corporate Governance, intesa come l’insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi aziendali finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione dell’impresa, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società medesima.

La società Laghi Service s.r.l., nella ferma convinzione che ogni elemento utile alla trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all’immagine della società anche a tutela degli interessi degli *stakeholders* aziendali, in continuazione delle politiche aziendali che hanno portato:

- alla **certificazione ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015**. Certificazione Settoe EA:31 valida sino al 29.07.2024;
- **alla certificazione Aster srl, ai sensi del Regolamento CE 834/2007** valida sino al 08/09/2024;
- all’aggiornamento della **HCCP**;
- all’introduzione del **Regolamento aziendale interno** per il personale (*Versione 2.0 del 21.09.2022*).

ritiene che la scelta di adozione del Modello possa costituire, unitamente agli ulteriori elementi della

governance societaria, uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto della Società.

Tale iniziativa, in particolare, è stata assunta, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della società e tutti gli altri soggetti a diverso titolo con la stessa cointeressati e/o coinvolti affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Per le motivazioni ampiamente esposte, con **determinazione dell'Amministratore Unico del 27.09.2023**, la Laghi Service srl ha approvato il presente Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001.

1.2 LE LINEE GUIDA

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (cioè linee guida) redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, ANAC ed altri enti istituzionali.

2. LAGHI SERVICE S.R.L.

La Laghi Service srl opera nell'ambito dei servizi di magazzinaggio conto terzi, disponendo di n.3 magazzini situati nell'area portuale di Ravenna, con le seguenti caratteristiche:

1. Magazzini situati in via del Bragozzo 2-4, con una superficie complessiva di 13.000 mq, di cui 4.500 mq coperti suddivisi su n.2 magazzini separati. Tali magazzini sono adiacenti e collegati alla sede legale di via della Burchiella 1.
2. Magazzino sito in via Classicana 30, c/o Colacem Spa, con 2.500 mq coperti
3. Magazzino sito in via B. Buoizzi 21, con 3.500 mq coperti.

I magazzini sono stati notificati e conseguentemente registrati ai sensi dell'art.9, c.2, Reg. CE 183/2005 per la conservazione di prodotti destinati al settore zootecnico. Il magazzino di via del Bragozzo n.2-4 è stato notificato e registrato anche per il settore alimentare, ai sensi dell'art.6, Reg.CE 852/2004.

2.1 L'ATTIVITA' DI LAGHI SERVICE S.R.L..

La società ha per oggetto l'attività di servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disinstivaggio, pesatura, misurazione, controllo, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, di merci confezionate e prodotti alla rinfusa, sia italiani che esteri o in transito.

2.2 L'ORGANIZZAZIONE

Laghi Service è una società a responsabilità limitata costituita il 16.01.2013 e iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese della CCIAA di Ravenna dal 18.01.2013 con codice fiscale e numero di iscrizione 02456580394 e sede legale alla Via della Birchiella n. 1 in Ravenna. La società è diretta, amministrata e rappresentata dall'Amministratore Unico che oggi è Luca Laghi, nato a Ravenna il 05.10.1988, codice fiscale LGH LCU 88R05 H199S, nominato il 01.01.2020.

L'amministratore unico, come da Statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengono opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società non ha nominato alcun organo di controllo, non raggiungendo i limiti dimensionali, così come previsti dall'art. 2477 ai commi 2 e 3 c.c., né è assoggettata all'attività di revisione legale disciplinata dal decreto legislativo n. 39 del 2010.

SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: la società intende fare applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla (secondo la logica autorizzazione - esecuzione - controllo).

Si ritiene debba essere evitata, in ogni caso, la concentrazione di poteri e funzioni in un'unica figura, così da assicurare in ogni circostanza l'eventuale controllo da parte di funzioni separate o gerarchicamente sovraordinate.

POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate e devono prevedere, ove richiesto, l'indicazione dei limiti di spesa.

ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate (informatiche e manuali) -c.d. **protocolli**- idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Il rispetto attento delle procedure adottate appare necessario prima di tutto per l'area amministrativo-finanziaria (l'articolo 6, 2° comma, lettera c, del decreto. n. 231/2001 dispone esplicitamente che il modello deve "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*").

In questo ambito il sistema dei **controlli interni** potrà essere attuato attraverso strumenti diffusi e riconosciuti quali riunioni periodiche, condivisione dei compiti, previsione di almeno un duplice controllo (operatore e figura apicale), verifica di rispetto del *budget*, verifica esistenza di adeguata documentazione di supporto e giustificazione (es. fattura, contratto, ordine, d.d.t., delibera ecc.). Qualora poi determinate operazioni siano svolte, per scelta aziendale o per eventi eccezionali, al di fuori del sistema di procedure e di prassi adottate e protocollate, sarà importante garantire l'assoluta trasparenza e documentazione dell'attività svolta.

TRACCIABILITÀ e RINTRACCIABILITÀ: tutte le azioni e le operazioni della società devono essere verificabili. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, e verificato l'operazione stessa.

SEGNALAZIONE: in caso di attività che mantengano intrinsecamente un rischio residuo elevato queste devono essere comunicate all'Organismo di vigilanza. In particolare il sistema di

controllo di gestione deve essere tale da garantire una segnalazione tempestiva di situazioni critiche.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE: deve essere predisposto un adeguato piano di comunicazione e formazione del personale, riferito non solo al contenuto del **codice etico** adottato, ma anche alla **struttura organizzativa aziendale** nel suo insieme, alla **distribuzione di compiti e di poteri**, alle **disposizioni normative adottate in azienda**, ai **contenuti generali del modello** e ai **protocolli** previsti in seguito all'analisi dei rischi.

1. Adozione di opportune verifiche.

Dati di partenza: analisi della situazione.

Attività da svolgere: programmazione ed esecuzione di sessioni di analisi dei dati.

La gestione del modello prevede una fase di verifica del suo mantenimento e del suo aggiornamento nonché dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli adottati.

Le verifiche, svolte o disposte dall'Organismo di vigilanza, devono essere innanzitutto pianificate e poi eventualmente integrate con le verifiche previste e attuate da altri enti (per esempio *internal auditing*, enti di certificazione terzi, responsabile del sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza, etica ecc.).

Ciascuna verifica deve essere intrapresa previa definizione:

dei soggetti che le conducono e delle loro competenze;

delle modalità utilizzate;

delle aree/funzioni/soggetti coinvolti;

delle modalità di verbalizzazione e di riporto ai vertici aziendali o all'organismo di vigilanza.

Applicazione concreta: verifica dell'esito delle sessioni di controllo.

2. Rimedi adottati a seguito delle opportune verifiche.

Dati di partenza: sessioni di controllo.

Attività da svolgere: gli esiti delle verifiche eventualmente condotte da terzi certificatori devono essere tempestivamente comunicati all'organismo di vigilanza, il quale, dopo un attento esame, concorderà con le funzioni competenti la definizione di misure correttive (modifiche e/o introduzione di protocolli, applicazione di sanzioni, integrazioni a contratti e documenti, intensificazione di momenti formativi, aggiornamento organigramma, informazione a organi societari ecc.). In un secondo momento occorrerà in ogni caso verificare l'efficace applicazione delle misure correttive disposte.

3. Applicazioni concrete: pianificazione degli interventi da effettuare.

Adozione e diffusione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo che sintetizza il processo di analisi dei rischi e di definizione dei protocolli di contenimento.

*

Il Modello 231 è strutturato in due parti: una "**PARTE GENERALE**", che contiene i punti cardine del modello e tratta del funzionamento dell'organismo di vigilanza e del sistema sanzionatorio,

e una "**PARTE SPECIALE**", il cui contenuto è strutturato sulle diverse tipologie di reato previste dal decreto 231/2001, aventi un'attinenza più specifica all'attività istituzionale della società.

Il modello, così strutturato, assume la funzione di vero e proprio manuale aziendale a disposizione delle funzioni interne e dei terzi, affinché tutti sappiano, in particolare, chi ha potere decisionale, di spesa e di controllo, e quali sono le modalità del corretto agire.

Risulta quindi evidente che qualsiasi violazione delle regole di condotta delineate dal modello stesso per prevenire i reati di cui al decreto e in generale dei protocolli richiamati dal modello o attuativi dello stesso, è suscettibile di sanzione da parte delle funzioni aziendali competenti, in conformità al sistema sanzionatorio adottato.

L'applicazione delle sanzioni prescinde inoltre dall'effettiva commissione di un reato e quindi dall'apertura di un eventuale procedimento penale.

In relazione all'adozione e all'efficace attuazione del modello l'articolo 6, 1° comma, del decreto legislativo n. 231/2001 dispone che tali attività siano di competenza dell'organo dirigente.

Una corretta lettura della disposizione porta ad affermare che l'approvazione e l'adozione formale del modello, come ogni successiva integrazione e aggiornamento sostanziale, avvengano con un'apposita determina dell'Amministratore Unico.

In seguito ad aggiornamenti normativi, cambiamenti nell'organizzazione, nei processi e nelle attività aziendali o al verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.) possono rendersi necessarie delle modifiche del modello, che è auspicabile giungano all'approvazione dell'Organo Amministrativo principalmente per proposta dell'Organismo di Vigilanza.

*

Per quanto riguarda la gestione del modello le responsabilità sono suddivise fra diversi organi e soggetti presenti all'interno dell'ente.

In particolare:

✓ l'organo amministrativo (nel caso di specie l'Amministratore Unico):

delibera e dispone sulla definizione, sugli ampliamenti e sulle modifiche del modello;

nomina i membri dell'organismo di vigilanza (organismo di vigilanza);

riceve informazioni periodiche dall'organismo di vigilanza sul funzionamento del modello e sulle sue violazioni;

✓ l'organismo di vigilanza:

vigila affinché il modello sia efficace e idoneo a prevenire la commissione di reati;

vigila affinché il modello sia costantemente aggiornato e divulgato;

vigila affinché il modello sia sempre osservato da tutti i soggetti cui è rivolto.

✓ i destinatari:

hanno il dovere di applicare le disposizioni del modello;

collaborano con l'organismo di vigilanza nel processo di verifica, di monitoraggio e di diffusione.

Laghi Service s.r.l. intende definire in documenti formali, quali l'**organigramma** e il **funzionigramma**, le funzioni e i poteri di ciascuna figura aziendale. Rinvio agli allegati alla presente parte generale **Allegato B: organigramma / Allegato C: funzionigramma**.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI LAGHI SERVICE S.R.L.

3.1 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente modello si compone, come già anticipato, di una parte generale e di più parti speciali.

Il presente modello verrà tempo per tempo costantemente integrato ed aggiornato alla luce degli eventi societari e normativi rilevanti.

La scelta di Laghi Service s.r.l. è stata quella di costruire ed adottare, nonché correttamente attuare, un modello organizzativo **agile, efficace e riferito alla propria realtà operativa.**

La presente **PARTE GENERALE**, premessi brevi cenni normativi, descrive l'attuale struttura di Laghi Service s.r.l., i principi di controllo adottati, la *corporate governance*, le principali attività a rischio di reato, i processi sensibili, l'attività di informazione e di formazione dei dipendenti, il sistema disciplinare e sanzionatorio, la figura dell'Organismo di vigilanza.

Ne costituiscono inoltre parte integrante i seguenti **allegati**:

1. l'elenco dei "reati presupposto" contenuti nella parte speciale del modello dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001) – **Allegato A**;
2. l'organigramma aziendale generale **Allegato B**;
3. il funzionigramma aziendale **Allegato C**;
4. la matrice di *compliance* **Allegato D**;
5. il sistema disciplinare e sanzionatorio **Allegato E**.
6. Codice Etico – **Allegato F**.

Le parti speciali trattano, invece, delle varie categorie di reato, dell'astratta verificabilità dei reati di cui sopra e delle concrete modalità adottate nel modello e nei protocolli al fine di scongiurare o, quantomeno, di ridurre la concreta possibilità del loro verificarsi.

3.2 I PRINCIPI DI CONTROLLO

Particolare importanza è stata ovviamente attribuita alla individuazione dei principi di controllo volti a scongiurare o a ridurre, per quanto possibile, la commissione dei reati presupposto.

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei **protocolli** necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi e le principali attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali attività è stato predisposto **un sistema di gestione e di controllo** rispondente ai seguenti elementi:

- **Regole comportamentali**: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale

- **Procedure:** esistenza di procedure interne **c.d. protocolli** a presidio delle attività o dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione e regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
 - Tracciabilità delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione;
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame.
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione.
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area/processo aziendale, sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, i principi a tal fine adottati dalla società nella predisposizione delle procedure operative possono così sintetizzarsi:

- in generale, tutti i processi sono gestiti **dal sistema informativo gestionale e contabile** e sono tali da regolamentare lo svolgimento di tutte le attività, anche quelle potenzialmente considerate a rischio, prevedendo punti di controllo ed adeguati livelli di sicurezza attraverso accessi limitati alla rete informatica sulla base del ruolo e delle mansioni svolte in azienda;
- le procedure relative a processi considerati a potenziale rischio prevedono, laddove possibile, la separazione dei compiti in capo ai soggetti cui vengono demandate le attività considerate nodali;
- le procedure sono improntate a principi di trasparenza e verificabilità (ogni operazione è tracciata);
- per quanto concerne la gestione finanziaria sono previsti snodi autorizzativi (**password dispositive** in possesso solo di chi ha i poteri autorizzativi in banca)

- il sistema di controllo di gestione è disciplinato in modo da garantire una costante segnalazione di situazioni anomale;
- i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedono una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese previste,
- viene comunque garantita la netta distinzione tra compiti operativi e compiti di controllo, questi ultimi svolti essenzialmente dalla funzione controllo di gestione.

4. LA CORPORATE GOVERNANCE

4.1 Il sistema di controllo interno: il ruolo del Controllo di Gestione

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Si rinvia, a tale proposito alla Parte Speciale del Modello al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un'accurata analisi delle aree organizzative e dei processi aziendali individuando quelle più esposte ovvero quelle all'interno delle quali potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero potenzialmente essere commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito della adozione e approvazione del presente Modello, la Società potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

Pertanto, il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività della società, al fine di dotare la società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

La società, quindi, con l'introduzione del Modello 231/01 di gestione, organizzazione e controllo conforme al Decreto 231/01/2001 intende perseguire gli obiettivi che attengono alle seguenti sfere:

- liceità, intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'Ente nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi degli Enti, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
- trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo degli Enti, sia fra questi ultimi e gli interlocutori esterni;
- efficacia dell'azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.

Con l'adozione del presente Modello unitamente al codice etico adottato contestualmente al presente Modello, la società si propone, **in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D.lgs 231 del 2001**, di raggiungere i seguenti **obiettivi**:

- prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione dell'ente tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente tra la stesso e i suoi *stakeholder*;
- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine dell'ente così come si è consolidata negli ambiti, nazionali e non, in cui da anni opera.

In Laghi Service s.r.l. l'attività di controllo interno è garantita essenzialmente dalla predisposizione di procedure interne **c.d. protocolli** volti proprio a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni della società, la salute e la sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Le procedure interne regolamentano le modalità di svolgimento delle attività potenzialmente a rischio, delimitando i ruoli, i poteri, i compiti e le responsabilità delle funzioni interessate.

Tutte le procedure interne prevedono la nomina di un **soggetto referente responsabile** per il corretto svolgimento delle attività aziendali coinvolte nelle specifiche, con obbligo di osservare (e far osservare ai soggetti sotto la propria direzione) le previsioni contenute nelle procedure stesse.

Il soggetto referente è inoltre tenuto all'applicazione concreta delle previsioni indicate e a fungere da soggetto di riferimento, nel rispettivo settore di competenza, per lo svolgimento delle **funzioni di controllo e di verifica da parte dell'OdV**.

4.2 Altri soggetti societari deputati al controllo

Altri soggetti operanti con obiettivi di controllo:

- Organismo di Vigilanza;
- società di revisione e di organizzazione contabile;
- sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Il ruolo di Responsabile (R.S.P.P.) è svolto da un soggetto interno.

5. LE ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO – AMBITO DI INDAGINE E RISULTATO DELLA MAPPATURA

I risultati della mappatura, raccolti nell'Allegato D denominato "la matrice di *compliance* ", hanno evidenziato:

- l'identificazione delle attività che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere considerate a potenziale rischio di commissione di reati presupposto;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio di commissione dei reati;
- la valutazione del grado di rischio di commissione del reato.

Tale attività di mappatura costituisce il riferimento per l'organizzazione interna e la predisposizione dei protocolli volti a prevenire la commissione dei reati presupposto; ovviamente considerando l'evoluzione normativa e la prevedibile espansione delle figure di reato si rappresenta l'opportunità di riproporre all'organo amministrativo le modifiche e gli aggiornamenti per fronteggiare i nuovi rischi e presidiare le aree con attività a rischio reato.

Si precisa che i reati di cui all'art. 25-septies del *Decreto "omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro"* possono per loro natura essere riferibili a tutte le aree aziendali.

A tale proposito si segnala come la Laghi Srvce s.r.l. si sia dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D. Lgs. 81/08 e successive modifiche).

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. 231/01 o, in generale, dal Codice Etico della società stessa.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascun processo, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs. 231/01.

6. I PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Alla luce di quanto sopra, l'Organo Amministrativo dà impulso alla realizzazione delle procedure che disciplinano i processi aziendali sensibili affinché le stesse siano conformi ai seguenti principi generali:

- **segregazione delle funzioni.** L'assegnazione dei compiti e dei conseguenti livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo e comunque ad *evitare la concentrazione in capo ad un unico soggetto* di più attività considerate "nodali" all'interno della stessa attività;
- **la delega di funzioni.** La delega di funzioni costituisce uno degli strumenti volti a promuovere la distribuzione dei compiti all'interno delle realtà aziendali. L'esame delle questioni connesse all'istituto della delega di funzioni costituisce uno dei prerequisiti per la costruzione di un Modello Organizzativo idoneo ai sensi del D.lgs. 231/2001. L'art. 6

del suddetto decreto afferma infatti che nella fase di progettazione dei Modelli occorre prendere in considerazione l'estensione dei poteri delegati e il rischio di commissione di reati. Un riferimento parimenti rilevante è contenuto nell'**art. 30, comma 3, del D.lgs. 81/2008** (c.d. Testo Unico Sicurezza) dove, ai fini dell'esimente della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, il Modello Organizzativo deve prevedere, in base alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni adeguate alla verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Altre conferme vengono altresì dalle **Linee Guida di Confindustria** per la progettazione dei modelli organizzativi, che richiamano la delega di funzioni (sistema di deleghe e procure), e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma, con la **s. Cass. sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9132**, come l'assenza di un sistema di deleghe di funzioni possa indicare la mancanza di un efficace modello organizzativo.

In capo al delegante permangono determinati obblighi di vigilanza. Il delegante può adempiere al proprio obbligo di vigilanza verso il delegato, oltre alla modalità di controllo generale precedente, anche attraverso l'adozione ed efficace attuazione del "**modello di verifica e controllo**", che interpretando la dubbia locuzione del Legislatore, si deve intendere come il complesso di attività e di presidi propri dell'Organismo di Vigilanza, istituzionalmente assegnatario, secondo l'art. 6, comma 1 lett. b), D.lgs. 231/2001, del compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

Ai fini del "sistema di controllo" ex art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008, assumono rilevanza la nomina dell'OdV e lo svolgimento di un'efficace attività di controllo sull'idoneità ed effettività del Modello Organizzativo, inteso quale complesso dei presidi e dei protocolli di controllo implementati in seno all'ente al fine di prevenire la commissione di condotte penalmente rilevanti.

Posto che il sistema delle deleghe costituisce uno dei uno dei protocolli di controllo facenti parte del Modello Organizzativo, la conclusione è che l'obbligo di vigilanza datoriale sull'esercizio della delega di funzioni da parte del delegato può intendersi assolto ove l'Organismo di Vigilanza abbia effettivamente ed efficacemente vigilato, con l'ausilio degli strumenti e dei presidi all'uopo adottati ed implementati in seno all'ente, sull'adeguatezza del sistema di deleghe (conformità alla normativa vigente e idoneità a prevenire la commissione di condotte penalmente rilevanti) nonché sulla sua effettività, ossia sul rispetto delle previsioni e dei limiti anche di spesa, di esercizio delle deleghe stesse.

- **Il sistema dei poteri e delle deleghe.** Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea delega.
- **formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi.** Il conferimento di tali poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e formalizzato mediante un sistema di

deleghe e procure che identifichi l'ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità;

- **formalizzazione del controllo.** I processi aziendali sensibili debbono essere tracciabili e prevedere specifici controlli;
- **codificazione dei processi.** I processi aziendali sensibili sono, per quanto possibile, codificati, ossia disciplinati secondo procedure volte a definirne tempistiche e modalità di svolgimento nonché, ove possibile e/o necessario, i criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di anomalia;
- **tutela della segretezza.** Le procedure informatiche adottate nello svolgimento dei processi aziendali sensibili sono regolate da accessi protetti mediante adeguate misure fisiche e/o informatiche.

7. L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

7.1 L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE AI DIPENDENTI

L'ente consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi, opera al fine di garantire la conoscenza da parte dei soggetti apicali e del personale sia del contenuto del Decreto 231 che del modello organizzativo vigente.

L'attività di formazione, sensibilizzazione ed informazione riguarda tutto il personale, compresi i soggetti apicali.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

7.2 L'INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI

Agli ulteriori destinatari, in particolare fornitori, Clienti ma anche consulenti esterni, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Ciò viene attuato, anche ai fini di garantire una maggiore trasparenza e conoscibilità del Modello da parte di tutti i soggetti che entrano in contatto con l'ente stesso, attraverso la pubblicazione del Modello sul proprio sito internet <https://www.laghiservice.com/>.

8. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

La società, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha adottato, in ossequio *all'art. 6 del D.lgs. 231/01, comma 2-bis*, un sistema di whistleblowing, oggi adeguato alle modifiche normative intervenute nel 2017, recanti

"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Pertanto, la società ai sensi della sopra citata norma:

- a) ha istituito **canali di segnalazione dedicati** che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) tutela, tramite misure *ad hoc*, il segnalato.

In particolare, il sistema di Whistleblowing adottato dalla società è regolamentato da un **protocollo operativo dedicato**, ove è indicato anche un **indirizzo mail dedicato** (odv@laghiservice.com) al fine di garantire la tutela di segnalante e segnalato.

Ogni segnalazione è destinata all'O.d.V. che ne valuterà la fondatezza attuando tutte le cautele previste per legge.

Inoltre, ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Condizione necessaria per garantire l'effettività del modello e un'azione efficace dell'organismo di vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione nelle varie procedure del modello.

Tale sistema costituisce infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della corretta attuazione di quanto previsto dal Decreto stesso.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, è prevista la possibilità di sanzionare in via disciplinare i soggetti che forniscano segnalazioni di violazioni del modello o di illeciti costituenti reato presupposto infondate.

Si rimanda all'**Allegato E** intitolato "**Sistema disciplinare e sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001**"

10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELL'ENTE

10.1 L'organismo di vigilanza

In conformità a quanto disposto dal Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua osservanza deve essere affidato ad un Organismo di Vigilanza ("ODV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale deve essere inoltre demandato l'ulteriore compito di verificarne l'adeguatezza e l'aggiornamento.

In simili premesse, contestualmente all'adozione del modello organizzativo, l'Amministratore Unico di Laghi Service s.r.l. ha provveduto a conferire le funzioni monocratiche di Organismo

di vigilanza all'Avv. Giovanni Bernardi Crocetti, contattabile alla casella mail dedicata odv@laghiservice.com.

Per lo svolgimento in continuo delle proprie attività l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, adotta un proprio regolamento che trasmette all'Organo Amministrativo.